Titolo

Ammissibilità della prova testimoniale richiesta dalle parti

Descrizione

Il dato letterale dell'art. 60 CGS definisce i confini dell'ammissibilità delle richieste istruttorie avanzate dalle parti deferite laddove chiarisce che "*la testimonianza.. può essere disposta ..su richiesta di una delle parti o d'ufficio quando dal materiale acquisito emerga* ***la necessità*** *di provvedere in tal senso".*

Conformemente al dettato normativo, attese le esigenze di celerità ed il criterio di informalità cui è improntato, il processo sportivo si svolge sulla base delle prove precostituite, delle evidenze documentali e delle deduzioni difensive delle parti, rispetto alle quali la prova testimoniale rimane, dunque, un'eccezione.

Stagione Sportiva

2024-2025

Numero

48/TFN/2024-2025/A

Presidente

Sica

Relatore

Arpini

Riferimenti normativi

art. 60 CGS

Provvedimenti

Sezione Disciplinare – DECISIONE N. 99/TFN del 25.11.2024 - (Domenico Rossetti, Giuseppe Mollica, AC Locri 1909- Reg. Prot. 81/TFN-SD)